CAMERA DEI DEPUTATI N. 3865

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, AZZOLINI, BIANCHI, BONALUMI, CARLOTTO, ANSELMI, GAROCCHIO, LATTANZIO, LOMBARDO, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, PUJIA, RICCIUTI, ROCCHI, ROSSATTINI, SCOTTI

Presentata il 25 giugno 1986

Riapertura dei termini previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'esercizio della facoltà di optare per la detrazione nel modo normale per i produttori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Di recente, in numerose province d'Italia, sono emerse talune omissioni ai fini dell'IVA compiute da numerose cooperative agricole, fra le quali la più frequente è costituita dall'omessa dichiarazione di opzione per il regime di ordinarie deduzioni e di abbandono del regime speciale riservato agli imprenditori agricoli ex articolo 34, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattispecie integra gli estremi dell'indebita richiesta di rimborso, prevista e punita dall'articolo 43 del citato decreto: invero le cooperative agricole, omettendo la dichiarazione di cui sopra, hanno fatturato i conferimenti e si sono portate creditrici d'IVA verso l'Erario nella dichiarazione annuale.

Devesi ricordare che la disposizione di legge in esame, l'articolo 34 citato, è stata numerose volte integrata e profondamente modificata: in specie, prima eliminata la opzione, fu poi reintrodotta con l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1980, n. 889; poi modificata, dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746; il regime fiscale quindi ha subito rimaneggiamenti annuali tanto frequenti quanto sostanziali. Così si è, all'evidenza, ingenerata nel settore notevole confusione circa gli adempimenti formali connessi con numerosi cambiamenti come sopra intervenuti.

Talché, in considerazione anche della debolezza economica del settore agricolo che non consente alla più parte degli im-

prenditori l'opera di esperti che possano seguire l'evoluzione legislativa con ritmi così incalzanti, si sono determiante le denunciate omissioni.

In considerazione sia della insorta confusione dipendente dall'accavallarsi della decretazione d'urgenza, sia della circostanza che l'omissione concerne mera dimenticanza e non è all'evidenza predisposta ad evasione o truffa fiscale, in considerazione altresì che le connesse penalità (da una a due volte l'importo indebitamente richiesto) sono quasi esiziali per le dette cooperative che, se dovessero subirle, sarebbero costrette nella maggioranza dei casi, a porsi in liquidazione, in analogia a quanto già fatto in identica circostanza con decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, articolo 9, si rende necessario riaprire i termini decaduti.

In conseguenza si è predisposta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le cooperative costituite tra produttori agricoli ed ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1984, 1985 e 1986, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di opzione a preventivo di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazione effettuate siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione e dichiarazione.